


**Sentenza n. 268/2010/A**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**= ° =**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE**

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Rocco	DI PASSIO	Presidente f.f.
Dott. Nicola	LEONE	Consigliere
Dott.ssa Maria	FRATOCCHI	Consigliere
Dott.ssa Rita	LORETO	Consigliere
Dott. Piergiorgio	DELLA VENTURA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nei giudizi di appello, riuniti ai sensi dell'art. 335 del c.p.c., iscritti ai nn. 31817 e 31818 del registro di Segreteria, proposti rispettivamente:

- 1) 1) dalla sig.ra dr.ssa Anna Rita C, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Russo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Croce in Roma, via Nizza n. 63 (appello iscritto al n. 31817);
- 2) 2) dal Procuratore regionale per l'Abruzzo della Corte dei conti (appello incidentale, n. 31818),

**ENTRAMBI AVVERSO**

la sentenza 11.12.2007, n. 858 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

regione Abruzzo.

VISTI gli atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 2 marzo 2010, il consigliere relatore dr. Piergiorgio Della Ventura, l'avv. Marcello Russo per l'appellante principale, nonché il Vice Procuratore generale dr.ssa Emma Rosati;

Ritenuto in

#### F A T T O

Con atto di citazione emesso il 21.3.2007 la Procura regionale per l'Abruzzo evocava in giudizio il sindaco del comune di XX, dr.ssa Anna Rita C, in relazione all'intempestivo pagamento di una parcella all'avv. Giovanni L da parte del Comune, che aveva generato spese ingiuste per oneri aggiuntivi, pari all'importo di € 3.256,45. Il debito dell'Ente nei confronti del legale, risalente al 2002, era stato saldato solo in seguito a decreto ingiuntivo notificato al Comune il 20.12.04 ed al conseguente precetto notificato il 29.4.05.

Il Presidente della Sezione giurisdizionale, con decreto n. 6 del 22.5.2007, emanato ex artt. 55 R.D. 1214/1934, 49 R.D. 1038/1933 e 5, comma 8, legge n. 19/1994, quantificava in € 2.500,00 l'addebito, assegnando il termine di 15 gg. per il pagamento e fissando la data dell'udienza.

Il Sindaco C si costituiva in giudizio e deduceva:

- la brevità del ritardo nel pagamento;
- la non riferibilità di mansioni gestionali al Sindaco;
- la sussistenza di precise disposizioni e atti di indirizzo del Sindaco nella gestione di pratiche omologhe;
- la ricezione materiale della nota dell'avv. L da parte del vice Sindaco, che la smistava al Segretario Comunale;

- la riferibilità dell'accaduto alla eventuale lentezza procedimentale per atti di competenza di altri soggetti, ossia del Segretario Comunale, destinatario di invito a dedurre, che non aveva opposto deduzioni, ma che tuttavia non era stato convenuto in giudizio, nonché del responsabile della Ragioneria comunale.

Con l'impugnata sentenza il Collegio territoriale, accertata la sussistenza dell'erogazione di oneri aggiuntivi nell'importo quantificato dalla Procura, rimarcava che nessuna differenza discendeva dalla dimensione del Comune, per il principio, pacifico in giurisprudenza, che il Sindaco risponde per gli atti di gestione nel caso in cui sia provato che avesse conosciuto la questione e se ne fosse occupato di persona. Semmai, in concreto, si rilevava la circostanza che nei piccoli Comuni il Sindaco ha una maggiore possibilità di verificare una quota significativa di atti di gestione, ma tale profilo non assumeva alcuna rilevanza giuridica discriminante.

Comunque per la Sezione risultava provata la diretta conoscenza della questione da parte del Sindaco, sia per la modalità di ricezione degli atti, che coinvolgeva direttamente e personalmente il vertice dell'Ente, sia per la espressa manifestazione di conoscenza evidenziata dall'acquisizione degli atti della controversia nel suo svolgersi e nella verbale assicurazione del pagamento al creditore. Alla dr.ssa C poteva addebitarsi non solo il tempo trascorso dalla ricezione del decreto ingiuntivo e del successivo atto di precetto, ma anche quello vanamente speso dalla prima richiesta formulata dal professionista nel 2002 (senza che ricorresse in questa fase - ad avviso del Collegio - la gravità della colpa) e, successivamente, dai ripetuti solleciti, l'ultimo dei quali pervenuto il 20.5.2004, corredato dal parere di congruità dell'Ordine degli avvocati, sicché il protrarsi dell'indugio assumeva una maggiore gravità.

Per i primi Giudici la dr.ssa C, avendo piena conoscenza e consapevolezza della situazione determinatasi fra il Comune e lo studio legale associato, aveva omesso

inescusabilmente ogni atto idoneo a consentirne la conclusione senza ulteriori aggravii, “... assistendo al trascorrere dei mesi, quasi volesse ostilmente prostrarre al massimo termine consentito l’indugio nel pagamento ed avesse poi, con inescusabile trascuratezza tale da configurare colpa grave, varcato il suddetto termine”.

Il Collegio osservava che, comunque, il Sindaco doveva essere esentato per una parte cospicua dell’apporto causale, “... da ritenersi ascrivibile a comportamenti negligenti da collocarsi in altri snodi organizzativi che neanche sotto il profilo della culpa in vigilando possono essere oggetto di addebito al Sindaco”. Pertanto condannava la dr.ssa C al risarcimento, in favore del comune di XX, della somma di € 250,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, nonché alle spese del giudizio.

= ° =

Avverso la su detta pronunzia interponeva appello la dr.ssa C, opponendo:

- ▪ Ultrapetizione e difetto di prova. Ha sostenuto al riguardo che l’azione del PM regionale non concerneva un ritardo dal 2002 del pagamento avvenuto nel 2005, bensì la somma di € 3.256,85, maturata per le spese di esecuzione fra la notifica del precetto in data 29.4.2005 per € 15.540,63 e l’emissione del mandato di fine luglio 2005 di € 16.627,23 (tre mesi di ritardo in totale). Il primo Collegio, quindi, erroneamente avrebbe fatto riferimento al tempo vanamente trascorso, pur configurando tale spendita di tempo priva di colpa grave. Inoltre, si è sostenuto che la convenuta avrebbe voluto ‘quasi ostilmente’ prostrarre al massimo il termine di pagamento e ciò costituirebbe ‘inescusabile trascuratezza’, tale da far configurare colpa grave; invece - secondo la difesa - per giungere ad una siffatta asserzione la Sezione avrebbe dovuto provvedere su specifica richiesta dell’Attore e sul fondamento che il Sindaco avesse trattenuto presso di sé tutti gli atti ricevuti o avesse

in qualche misura influito sui comportamenti della Ragioneria e del Segretario comunale. Mentre la Procura, nell'atto di citazione, avrebbe fatto risalire il danno e la colpa all'inerzia dell'Amministrazione comunale tra il decreto ingiuntivo n. 363 del 2004 e le somme erogate: quindi, il Collegio sarebbe incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato (cfr. art. 112 c.p.c.).

- ▪     Difetto di legittimazione passiva e di completezza del contraddittorio: a prescindere dal novellato art. 111 Cost. e dalle norme sul processo contabile, sarebbe evidente che le responsabilità delle quali debbono rispondere più persone dovrebbero essere dibattute in un *simultaneus processus*. D'altronde il Sindaco dovrebbe essere esentato alla luce della normativa vigente artt. 107 e 97 del D.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 72 dello Statuto del Comune di XX), di una cospicua parte dell'apporto causale nella produzione del danno, da ritenersi ascrivibile a comportamenti negligenti "... *da collocarsi in altri snodi organizzativi (leggi ragioneria) e, sotto il profilo della culpa in vigilando che non può essere oggetto di addebito al Sindaco (...)*".
- ▪     Erronea pronuncia in ordine alla colpa grave. La difesa asserisce che il breve tempo impiegato nel procedimento di pagamento sarebbe tale da escludere ogni responsabilità per colpa grave, soprattutto perché anche in un piccolo comune sussistono molteplici compiti da espletare: il lieve ritardo si spiegherebbe con la normalità di quanto sovente accade nelle Amministrazioni locali, senza assumere profili di speciale gravità. Ad avviso della stessa difesa, se così non fosse, la *culpa in operando* sarebbe da addebitare alla Ragioneria comunale, mentre la *culpa in vigilando* sarebbe da imputare al Segretario comunale con sussidiarietà della sua obbligazione risarcitoria.

= ° =

Anche la Procura regionale interessata ha proposto tempestivo appello incidentale avverso la medesima pronuncia, lamentando che l'importo del risarcimento addebitato al sindaco sia stato quantificato nel modico importo di € 250,00, pur avendo i primi Giudici condiviso le argomentazioni della Procura regionale in merito all'esistenza dell'elemento oggettivo di un danno erariale pari ad € 3.256,85.

In particolare, la Procura ha lamentato l'irrisoria quantificazione del risarcimento, in carenza di effettiva motivazione circa sia l'apporto causale alla produzione causale del danno da parte di terzi, sia la condotta dagli stessi tenuta, imputando a detti terzi '*indistinti*' oltre il 92% della quota risarcitoria del danno, escludendo la *culpa in vigilando* da parte del Sindaco.

La medesima Procura, nel sostenere l'infondatezza dell'appello principale, ha osservato che la condotta dalla quale è scaturita la responsabilità amministrativa della sig.ra C, nell'atto di citazione non era stata limitata al periodo posteriore alla notificazione del decreto ingiuntivo: le manchevolezze dell'odierna appellante principale erano iniziate subito dopo la revoca dei due incarichi professionali all'avv. L. Ha sottolineato, altresì, di avere evidenziato che il Sindaco aveva avuto "*...sotto il proprio personale e, sostanzialmente, esclusivo controllo la vicenda: in tal guisa impedendo, sia attivamente sia omissivamente, che almeno sino alla seconda metà del 2005 venisse liquidato e pagato all'avv. L quanto l'odierna appellata incidentale sapeva essere ancora dovuto a quel professionista*".

L'appellante incidentale ha osservato, inoltre, che la stessa difesa dell'appellante principale ribadisce, in sede di appello, la sostanziale assenza di responsabilità dei funzionari comunali, quali il responsabile del servizio ragioneria ed il segretario comunale.

Di conseguenza, erroneamente ed immotivatamente la Sezione di prime cure avrebbe condannato l'interessata stessa al pagamento di una somma pari soltanto al

modico importo di € 250.

Ha chiesto, pertanto, che questa Sezione respinga l'appello principale ed accolga l'appello incidentale, dichiarando la piena ed esclusiva responsabilità della dr.ssa C e rideterminando in € 3.256,85 l'importo del danno cui condannarla, oltre a svalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

= ° =

Con le proprie conclusioni, recentemente depositate, la Procura generale di questa Corte dei conti chiede il rigetto dell'appello principale.

Circa il primo motivo di appello - l'ultrapetizione e il difetto di prova – ricorda la Procura generale che l'avv. Giovanni L, con lettera del 21 maggio 2002, aveva chiesto formalmente al comune il pagamento del suo compenso professionale; nella persistente inerzia dell'Amministrazione comunale, il medesimo legale il 29.11.2004 presentava ricorso al Tribunale de L'Aquila per ottenere il decreto ingiuntivo: decreto (numero 363/04), che pochi giorni dopo veniva emesso per una sorte capitale di € 13.370,38 e che il 20.12.2004 veniva notificato al Comune interessato. Pertanto, duplice diveniva in un tale contesto l'inerzia dell'Amministrazione locale: da un lato, non era formulata opposizione avverso quel provvedimento monitorio; dall'altro, l'Amministrazione perseverava nel non soddisfare un'obbligazione pecuniaria divenuta ormai condanna giudiziale, nonostante un nuovo sollecito stragiudiziale pervenuto al Comune il 14 febbraio 2005 e l'atto di precetto per € 15.529, che veniva notificato al comune di XX il 29 aprile 2005. Solamente con deliberazione del 28 giugno 2005 il Consiglio comunale riconosceva il debito fuori bilancio in favore dello Studio L e il 29.7.2005 veniva liquidata la somma di € 15.540,63 (mandato di pagamento n. 454).

Da questo *excursus* narrativo emerge chiaramente, secondo il Procuratore, che l'inerzia che ha provocato il danno nell'anno 2005 rinveniva il proprio presupposto nel

provvedimento del 2002; dunque, non vi sarebbe stata alcuna ultrapetizione da parte dei primi giudici, i quali, peraltro, hanno limitato la responsabilità a titolo di colpa grave al periodo intercorso tra il luglio e l'ottobre 2005, senza tuttavia escluderla del tutto per il periodo precedente (per il quale hanno riscontrato colpa lieve).

Sul secondo motivo di appello (difetto di legittimazione passiva e di completezza del contraddittorio), il Requirente evidenzia che, ai fini dell'individuazione della responsabilità amministrativa, l'attività che rileva nella controversia risulta duplice: quella della rappresentanza legale in giudizio (di cui era titolare l'organo politico, cui era indirizzata tutta la corrispondenza, con conseguente sua diretta conoscenza) e quella degli organi deliberativi, presieduti dal medesimo Sindaco: in realtà, tutte le deliberazioni rilevanti, assunte dalla Giunta o dal Consiglio nella controversia descritta, sarebbero state presiedute dalla dr.ssa C, la quale non potrebbe addebitare la responsabilità derivante dall'inerzia ad altri funzionari e dipendenti.

In particolare, la decisione di revocare l'incarico professionale agli avv.ti L e quello di corrispondere o meno gli emolumenti professionali loro dovuti è una questione politico-amministrativa: non saremmo cioè di fronte ad un'attività gestionale.

Tuttavia, ciò che secondo la Procura elimina qualsiasi dubbio è la deliberazione della giunta comunale n. 28 del 14 marzo 2005, recante "*Assegnazione temporanea potere gestionale al Sindaco*", copia della quale viene allegata dal PM alla memoria conclusionale. Pertanto, la responsabilità del danno in argomento non può che ricadere interamente sul Sindaco, la cui difesa, peraltro, in prime cure aveva del tutto escluso la responsabilità nella controversia di altri soggetti.

In merito al terzo motivo di appello (l'erronea pronuncia in ordine alla colpa), ribadisce il Procuratore generale che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'inerzia dell'Amministrazione nel soddisfare i crediti dovuti dallo studio L per prestazioni



professionali concerne non soltanto il periodo in ordine al quale si è determinato l'onere aggiuntivo in pregiudizio al Comune, bensì il periodo che decorre sin dal 2002, ossia dal momento in cui, dopo la revoca dell'incarico professionale allo studio associato degli avv.ti L, costoro fecero immediatamente pervenire una missiva al Sindaco con la richiesta degli emolumenti loro dovuti; la decisione di corrispondere tali emolumenti assumeva non un carattere gestionale, ma decisionale, con carattere deliberativo. Tuttavia la dr.ssa C si sarebbe ben guardata dal porre all'ordine del giorno una tale questione e scientemente avrebbe trascurato di porre rimedio ad una situazione che ha portato alla produzione del danno.

L'inerzia palesata dal Sindaco, nella specie, sarebbe allora da ascrivere ad una sorta di colpa cosciente, con accettazione del palese rischio dell'evento dannoso, poiché sarebbe stato ovvio e conseguente che alla mancata deliberazione di corrispondere quanto già disposto con decreto ingiuntivo agli avv.ti L si sarebbe avuta la formazione di oneri aggiuntivi in danno al Comune, come poi è occorso. In questo contesto alcuna responsabilità potrebbe attribuirsi a soggetti dell'apparato comunale diversi dal Sindaco.

In conclusione, ad avviso del Procuratore generale, la dr.ssa C, contrariamente a quanto affermato dai primi Giudici, dovrebbe rispondere dell'intero danno sopportato dal Comune di XX come determinato nell'atto di citazione.

Nell'ipotesi in cui questa Sezione ritenesse invece di accogliere il gravame prodotto dall'appellante, il Procuratore esprime l'avviso che il Collegio debba pronunciarsi circa le spese di giustizia e quelle sostenute per il patrocinio legale dal ricorrente, con conseguente loro liquidazione, al fine consentire all'Amministrazione di appartenenza di provvedere al ricorda il PM che non è previsto il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.

= ° =

All'udienza dibattimentale odierna, entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

In particolare, l'avv. Russo deposita in udienza copia della delibera consiliare che, qualche mese più tardi (e comunque prima dei fatti di cui si discute) revocò la delibera, ricordata dal PM, che aveva attribuito mansioni di carattere gestionale al sindaco. Per il resto, si richiama agli scritti, evidenziando che la dr.ssa C si trovò ad affrontare un singolare disordine amministrativo nel comune, da ritenere causa prima di ritardi ed inefficienze; ella si preoccupò comunque di dare precise istruzioni circa il sollecito pagamento di tutte le pendenze con i creditori. Evidenzia l'irrazionalità della sentenza che, pur escludendo la culpa in vigilando, tuttavia condanna il sindaco. Si oppone poi all'appello incidentale, ritenuto eccessivamente generico.

Il PM si richiama alla memoria depositata, chiedendo il rigetto dell'appello avversario. Evidenzia la piena sussistenza di un nocumento patrimoniale per il comune, dovuto a negligenza e omissione del sindaco, che – sia pure per un breve periodo – fu anche a capo della ragioneria comunale. Chiede poi l'accoglimento dell'appello incidentale, ravvisando l'irrazionalità della sentenza che afferma l'esistenza di una responsabilità del convenuto, ma poi riduce drasticamente l'importo della condanna.

## DIRITTO

1. In rito, si dispone la riunione degli appelli ai fini di un'unica decisione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
2. Nel merito, infondato si appalesa il primo motivo dell'appello principale, relativo alla pretesa ultrapetizione e difetto di prova (poichè l'azione del PM regionale non concerneva un ritardo di tre anni nel pagamento - dal 2002 al nel 2005 - bensì la somma di € 3.256,85, maturata per le spese di esecuzione fra la notifica del precetto in data 29.4.2005 e l'emissione del mandato di fine luglio 2005, cioè tre soli mesi di ritardo).

In realtà, risulta dagli atti di causa che già nel maggio 2002 l'avv. L aveva chiesto al comune il pagamento del suo compenso professionale; il medesimo legale il 29.11.2004 presentava ricorso al Tribunale de L'Aquila per ottenere il decreto ingiuntivo, che il 20.12.2004 veniva notificato al comune; l'amministrazione non pagava ed interveniva un nuovo sollecito il 14 febbraio 2005, mentre due mesi dopo era notificato l'atto di precetto per € 15.529. Solo il 28 giugno 2005 il consiglio comunale riconosceva il relativo debito fuori bilancio e il successivo 29.7.2005 (trascorso cioè un altro mese ancora) veniva liquidata la somma dovuta. Insomma, tutt'altro che tre mesi soli di ritardo.

Né potrebbe in alcun modo parlarsi di ultrapedizione da parte dei primi giudici, giacché la prospettazione accusatoria del PM regionale certo non intendeva escludere il periodo precedente dall'incolpazione, ma più semplicemente evidenziava che, nonostante i precedenti tre anni di ritardo, sarebbe bastato non lasciare colpevolmente trascorrere gli ulteriori tre mesi per evitare il danno (ad avvalorare la gravità complessiva del comportamento negligente).

Più in generale - è d'uopo aggiungere - ingiustificabile appare la condotta dell'amministratore, che ancora nelle sue odierne deduzioni sembra ritenere quasi normale un ritardo di tre anni nel pagamento di una somma non certo alta e (comunque) mai contestata, come se la colpa dell'accaduto fosse del privato creditore il quale - dopo aver pazientato fin troppo a lungo - si è permesso di attivare il procedimento esecutivo a carico dell'ente per ottenere, finalmente, quanto dovutogli. Forse è il caso di precisare che la parcella, secondo un elementare principio di correttezza (sociale, prima ancora che amministrativa), sarebbe stata da pagare immediatamente, già nel 2002 e il sindaco per primo avrebbe dovuto sentire l'urgenza e il preciso dovere di attivarsi al riguardo, appena messo al corrente della vicenda, anziché discettare sui "soli" ultimi tre mesi di ritardo (che si aggiungevano, però, ai precedenti 36).

A fronte di tutto ciò, la pretesa dell'appellante di ipotizzare, addirittura, un vizio di ultrapetizione da parte del primo Giudice nell'aver rammentato tale elementare circostanza, si commenta da sola e non merita neppure l'impegno di ulteriori argomentazioni.

3. Con il secondo motivo, l'appellante principale evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva e la mancata completezza del contraddittorio, nel senso che le responsabilità dell'accaduto sarebbero state da imputare a più persone e da dibattere contemporaneamente, in un *simultaneus processus*; il sindaco dovrebbe poi essere esentato dalla responsabilità, alla luce degli artt. 107 e 97 del D.lgs. n. 267/2000.

Anche tale doglianza si appalesa infondata e deve essere disattesa.

Al riguardo, deve essere in primo luogo condiviso quanto fatto presente dalla Procura generale nelle proprie conclusioni, circa il pieno coinvolgimento del sindaco quale rappresentante legale dell'amministrazione comunale - anche perché allo stesso sindaco era specificamente indirizzata tutta la corrispondenza relativa al contenzioso *in itinere* - oltre che quale vertice della Giunta e del Consiglio comunale, che hanno assunto tutte le deliberazioni in materia: dunque, non potrebbe la dr.ssa C addebitare la responsabilità derivante dall'inerzia ad altri, specie dopo che la decisione di revocare l'incarico professionale agli avv.ti L fu assunta, appunto, in sede politica.

Né sembra il caso di soffermarsi più di tanto sull'esistenza di una delibera in tema di "*Assegnazione temporanea di potere gestionale al Sindaco*", richiamata dal PM e della quale l'appellante principale ha invece fatto presente la successiva revoca, dopo pochi mesi.

Invero, sta di fatto che il sindaco C era a conoscenza della questione, e lo stesso pagamento della parcella allo studio L rappresentava una decisione politica (specie perché erano passati tanti anni), ed infatti tale determinazione venne poi assunta con

delibera consiliare.

Insomma, e a prescindere da eventuali incombenze amministrativo-gestionali in capo al sindaco, è certo che ella, rappresentante legale dell'ente, aveva il dovere di attivarsi per consentire il pagamento del dovuto al professionista.

**4.** Anche l'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, compiuta dal Giudice territoriale e oggetto del terzo motivo d'appello, sembra a questo Collegio d'appello del tutto corretta.

E ciò, specie alla luce di quanto già evidenziato in ordine al primo punto: va qui ribadito che il tempestivo pagamento di una somma di poche migliaia di euro avrebbe dovuto costituire una preoccupazione particolare del sindaco, e nulla avrebbe impedito di porre subito la (facile) questione all'ordine del giorno del consiglio comunale. Un ritardo complessivo di più di tre anni si pone, allora, oltre ogni limite di elementare decenza; avere per giunta atteso ulteriori tre mesi rappresenta, poi, un contegno abnorme, in alcun modo giustificabile. La relativa responsabilità coinvolgeva, in primo luogo, proprio il buon nome e la stessa immagine dell'ente e del suo rappresentante, il quale non a caso era il soggetto cui erano state indirizzate, fin dall'inizio, le lettere di sollecito del creditore; che il sindaco tenti ora di rovesciare tale responsabilità sui funzionari o sul segretario comunale, appare dunque improprio e velleitario.

**5.** Quanto innanzi, ad avviso di questo Giudice d'appello, legittima al contrario l'opposta richiesta di parte appellante incidentale, che ha lamentato un eccessivo uso del potere di riduzione dell'addebito da parte della Sezione territoriale.

Invero, dopo avere correttamente riconosciuto la responsabilità del sindaco per l'ingiustificato ritardo, fonte di danno per il comune, il primo Giudice ha ridotto di oltre il 90% il relativo carico di condanna.

Ritiene invece questo Collegio che l'inescusabile comportamento in questione sia

meritevole di una condanna più severa, maggiormente adeguata cioè al grado di colpa dimostrato.

Ciò posto, il Collegio stima equo rideterminare la misura dell'addebito in € 2.000,00, somma che appare congrua rispetto alla complessiva vicenda all'odierno esame e che tiene anche conto, ai sensi dell'art. 52 R.D. n. 1214/1934, di alcune delle deduzioni difensive. A detto importo sono da aggiungere la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data dell'effettivo esborso a favore del creditore, nonché gli interessi legali, dal deposito della presente decisione fino al soddisfo.

La ricorrente principale, da ultimo, deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, previa riunione in rito, ogni contraria istanza ed eccezione reiette:

1. 1. RIGETTA l'appello principale, di cui al n. 31817;
2. 2. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello incidentale del Procuratore regionale per l'Abruzzo (n. 31818) e, per l'effetto, CONDANNA la dr.ssa Anna Rita C al risarcimento, in favore del comune di XX, della somma di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, secondo quanto specificato in parte motiva;
3. 3. CONDANNA l'appellante principale alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dello Stato; spese che, all'atto della presente decisione, sono liquidate in €257,98 (€DUECENTOCINQUANTASETTE/98).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010.

L'ESTENSORE

F.to Piergiorgio Della Ventura

IL PRESIDENTE

F.to Rocco di Passio

Depositata in Segreteria

il 20/04/2010

Il Direttore della segreteria

F.to Elisabetta CARUSO